

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 384 del 6 OTT. 2025

OGGETTO: Finanziamento IVA su spese legali in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania n. 191/2025 – Causa R.G. n. 1941/2021, tra IMC s.r.l. e l'Ente.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2025 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a N. 1034

de Cap. 106641

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

E. 606,22

addl. 07/10/2025
SANTO GENNARO IL CAPO SERVIZIO



SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Compilatore

Visto:

Il Capo Settore
B. L. R. TEATRO MASSIMO
V. BELLINI

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA APPARTEMENTO Giovanni

Invia alla Regione Siciliana

Visto:

Oggetto: Finanziamento IVA su spese legali in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania n. 191/2025 – Causa R.G. n. 1941/2021, tra IMC s.r.l. e l’Ente.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che:

- con relazione istruttoria del 23 settembre 2025, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A) il responsabile del Settore Legale e Contenzioso dell’Ente, dott.ssa Anna Maria Barbagallo funzionario dell’Ente, fa presente quanto di seguito trascritto:

“Con la presente si rappresenta che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 14 aprile 2025 avente ad oggetto: “Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza del Tribunale ordinario di Catania n. 191/2025 – Causa R.G. n. 1941/2021, tra IMC s.r.l. e l’E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania. “. Impegno di spesa”, si è preso atto del debito scaturente dalla sentenza n. 191/2025, con la quale il Tribunale Ordinario di Catania ha rigettato l’opposizione proposta dall’Ente avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2021 ottenuto dalla società I.M.C. srl in liquidazione, già ECLA spa, difesa dagli avvocati Concetta Trovato e Carlo Pietropaolo, condannandolo alla refusione delle spese di lite, quantificate in euro € 4.613,00 per compensi e € 48,80 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei predetti avvocati, per un totale complessivo di euro 6.779,72 (in dettaglio, Onorari € 4.613,00; spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 691,95; cassa avvocati (4%) € 212,20; Totale imponibile € 5.517,15; IVA 22% su imponibile € 1.213,77; spese esenti ex art. 15, DPR 633/72, € 48,80.

Ritenendo che la somma dovuta a titolo di IVA, pari a € 1.213,77, non fosse dovuta, alla luce delle vigenti disposizioni di legge, che sanciscono che la parte vittoriosa in giudizio ha diritto ad ottenere il rimborso dell’IVA, salvo che abbia titolo ad esercitare la relativa detrazione (come precisato dalla risoluzione n. 91/E/1998 della direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso tributario che richiama la circolare n. 203/E del 6/12/1994), con la predetta delibera è stata riconosciuta, quale somma dovuta agli avvocati in osservanza della sentenza n. 191/2025, unicamente la somma di € 5.565,94, quale totale imponibile.

Con provvedimento del Sovrintendente n. 193 del 21 maggio 2025, giusto mandato conferito dal Consiglio con la delibera su citata, è stata finanziata la predetta somma al cap. “Oneri Vari Straordinari” del bilancio di previsione 2024/2026, competenza 2025 ed è stato autorizzato il pagamento della somma di € 5.565,94, quale somma per spese di lite, a favore degli avvocati Concetta Trovato e Carlo Pietropaolo, legali della società IMC, essendo stata prevista nella sentenza la distrazione della predetta somma a loro favore, da pagare nella misura del 50% a favore di ciascuno.

Con nota trasmessa a mezzo mail, gli avvocati Concetta Trovato e Carlo Pietropaolo sono stati informati che, in adesione alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio, non si era proceduto al finanziamento dell’IVA sul totale imponibile, e sono stati contestualmente invitati, per ricevere il pagamento della somma per spese di lite, a trasmettere la notula pro-forma intestata alla società IMC.

Con comunicazione trasmessa il 3 giugno 2025, i predetti professionisti hanno fatto presente che la società IMC S.r.l. non può detrarre l’Iva essendo Società finanziaria esclusivamente cessionaria di operazioni di finanziamento esenti dall’imposta e precisamente delle operazioni indicate all’art. 10, n. 1) del DPR 63/72 (ex plurimis Cass. n. 13197 del 9 giugno 2009 - pag. 8 e 9 “qualora il volume d’affari della società contribuente sia interamente costituito da operazioni esenti non è consentita alcuna detrazione, né l’Iva delle operazioni passive può essere richiesta a rimborso”). In ragione di ciò, nella predetta comunicazione è stato precisato che la somma da corrispondere all’Avv. Concetta Trovato, che si trova in regime fiscale ordinario, va maggiorata dell’IVA, pari ad € 606,77, specificando che l’IVA non è invece

dovuta sulla somma da corrispondere all'avv. Carlo Pietropaolo che si trova in regime fiscale forfettario.

Si ritiene il rilievo sollevato dai legali della società IMC fondata, stante che anche la Suprema Corte, Sezione Tributaria, con sentenza n. 25111/2008, richiamando l'orientamento costante, aveva ribadito che "in tema di IVA: l'esercizio esclusivo di operazioni esenti da parte di un imprenditore comporta la totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, atteso che, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 3 (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, art. 2), la riduzione proporzionale dell'imposta assolta sugli acquisti (cosiddetta *pro rata*) non è limitata all'ipotesi in cui l'impresa compia congiuntamente operazioni esenti e non esenti, ma è applicabile - in tal caso nella misura del 100% - anche quando l'impresa compia esclusivamente operazioni esenti".

Proseguendo, nella stessa sentenza si afferma testualmente che: "ciò che determina il regime fiscale, ai fini dell'IVA, è l'attività nella quale sono destinati ad essere impiegati i beni acquistati. Se tale attività è esente, non rileva il fatto che, per un certo periodo, un anno o più, l'attività stessa non venga esercitata. Se così non fosse la norma presenterebbe evidenti profili di irrazionalità".

Pertanto, si rende necessario finanziare, ad integrazione della somma finanziata con provvedimento n. 193/2025, giusto mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 8 del 14/04/2025, in esecuzione della sentenza n. 191/2025 del Tribunale di Catania, quarta sezione civile, resa nella causa R.G. 1941/2021, tra società I.M.C. srl in liquidazione, già ECLA spa e l'Ente, la somma di € 606,77 quale IVA spettante sulle spese di lite, da corrispondere all'avv. Concetta Trovato;

Rilevato, sulla base di quanto dichiarato dal responsabile del Settore Legale e Contenzioso nella nota sopra richiamata, che sussiste la necessità di autorizzare, in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania n. 191/2025 – Causa R.G. n. 1941/2021, tra IMC s.r.l. e l'Ente, per evitare un aggravio di spese in termini di oneri, interessi e spese legali, ad integrazione della somma autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2025, il finanziamento ed il pagamento della superiore somma di € 606,77 quale IVA spettante sulle spese di lite, da corrispondere all'avv. Concetta Trovato, essendo stata prevista nella sentenza la distrazione della somma dovuta per spese di lite a favore degli avvocati Concetta Trovato e Carlo Pietropaolo, legali della società I.M.C.;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell'1 agosto 2025, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027" è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025/2027;
- con il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 2686/S8 del 5 agosto 2025, è stata comunicata l'approvazione del predetto bilancio;

Con i poteri di legge

DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata e trascritta.

- Autorizzare, in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania n. 191/2025 – Causa R.G. n. 1941/2021, tra IMC s.r.l. e l'Ente, e ad integrazione della somma autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2025, il finanziamento ed il pagamento della somma di € 606,77 quale IVA spettante sulle spese di lite, da corrispondere all'avv. Concetta Trovato, essendo stata prevista nella predetta sentenza la distrazione della somma

dovuta per spese di lite a favore degli avvocati Concetta Trovato e Carlo Pietropaolo, legali della società I.M.C..

- Prendere atto che all'altro legale della società IMC – avv. Carlo Pietropaolo, non è dovuta alcuna somma a titolo di IVA, essendo il predetto professionista in regime fiscale forfettario, per come dichiarato dallo stesso con comunicazione del 3/06/2025.
- Impegnare la spesa di € 606,77 al cap. 106641 sul bilancio 2025-2027, competenza 2025.
- Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale al fine dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Il Sovrintendente
(Dott. Cultrera Giovanni Maria Sebastiano)

2/10